



COMUNE DI MASSA

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero	Data
124	13-08-2024

OGGETTO:	MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVA A SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' DELLE PERSONE (SAFETY) AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 7 - BIS DEL D.LGS. 267/2000 IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO C/O PONTILE DI MARINA DI MASSA E PRECEDENTI / SUCCESSIVI EVENTI DI MUSICA DAL VIVO C/O PIAZZA BETTI IN MARINA DI MASSA DEL 18 AGOSTO 2024.
-----------------	--

IL SINDACO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento conservato in originale nella banca dati del Comune di Massa ai sensi dell'art. 3-bis del CAD

Premesso che nella serata di domenica 18 agosto p.v. si terrà, a Marina di Massa, lo spettacolo pirotecnico cui sono collegati precedenti e successivi eventi musicali, secondo il seguente programma:

- DJ SET – Palco in Piazza Betti – dalle ore 20:30 alle ore 22:30
- SPETTACOLO PIROTECNICO C/O PONTILE A MARE – dalle ore 22:30 alle ore 23:00
- CONCERTO MUSICA POP dal vivo DELL'ARTISTA SARAFINE – Palco in Piazza Betti – dalle ore 23:00 alle ore 24:00 circa;

Dato atto che si prevede la partecipazione, all'evento, di un elevato numero di persone;

Considerato che in conformità alle direttive del Ministero dell'Interno, si rende opportuno adottare ogni misura di sicurezza idonea a realizzare la safety compresa l'emissione di un'apposita ordinanza relativa al divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro;

Vista la Relazione tecnica inerente le misure di safety e security inerente la manifestazione redatta dal tecnico incaricato esterno esperto, Per. Ind. Mauro Pitanti, redatta sulla base della normativa e delle Linee guida vigenti, che contiene le prescrizioni e le indicazioni per la realizzazione della manifestazione in sicurezza;

Preso atto che nella predetta Relazione sono indicati espressi divieti finalizzati a non compromettere la sicurezza della manifestazione, tra cui:

- divieto di lasciare incustoditi oggetti di qualsiasi genere;
- divieto per gli esercizi commerciali interni all'area della manifestazione di vendita di bottiglie in vetro contenenti acqua, bevande varie o alcolici che possano essere trasportate;
- divieto di uso di bottiglie di vetro contenenti acqua, bevande varie o alcolici da parte degli spettatori all'interno dell'area della manifestazione;

Considerato che l'utilizzo dei contenitori di vetro ed il loro deposito incontrollato possono comportare un serio pericolo per l'incolumità pubblica per tutti coloro che si recano nei luoghi dell'evento e nelle aree immediatamente limitrofe, sia durante la manifestazione, sia nei momenti successivi, in particolare per quelli di vetro che, frantumati, possono arrecare lesioni personali anche di grave entità;

Richiamata la propria ordinanza n. 115 del 22/7/2024 che dispone i seguenti divieti:

1) nelle aree e spazi pubblici (a titolo esemplificativo: marciapiedi, strade, piazze), nonché sull'arenile, nel perimetro costituito da arenile (compreso) fino al confine con il Comune di Carrara; le strade e piazze: via Partaccia – via del Cacciatore - via Fortino di San Francesco, via delle Pinete - via Lungobrugiano – via Aulla – via Casamicciola – via Lungofrigido di Ponente – via Mazzini – via Mascagni – via Rossini – via Donizetti – piazza Ronchi – via Verdi tutte comprese; confine con il Comune di Montignoso, a decorrere dalle 20:00 e fino alle ore 2:00 del giorno successivo, per il periodo 26/07/2024 – 15/09/2024:

- a) la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione (alcolici e superalcolici);
 - b) la detenzione ed il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione (alcolici e superalcolici);
- 2) i divieti di cui al precedente punto 1), lett. b) non operano pertanto nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali o nei relativi dehors oggetto di concessione;

Richiamato il vigente Regolamento di Polizia Urbana della Città di Massa ed in particolare l'articolo 61, il quale prescrive il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, in contenitori di vetro e/o lattine, tutti i giorni dalle ore 22:30 sino alla chiusura dell'esercizio, nonché le norme in materia di abbandono di rifiuti sul suolo pubblico;

Ritenuto necessario ed urgente intervenire, in occasione dell'evento, a tutela del preminente interesse di salvaguardia dell'incolumità e sicurezza pubblica, vietando, nel perimetro della manifestazione come delimitato nell'allegato A) al presente atto, a partire dalle 20:00 del giorno 18.08.2024 e fino alle ore 02:00 del giorno successivo, in aggiunta ai proibizioni già disposte con la citata ordinanza n. 115/2024:

- a) di lasciare incustoditi oggetti di qualsiasi genere;
- b) la vendita per asporto ed il consumo itinerante di acqua e bevande varie contenute in bottiglie di vetro, anche dispensate da distributori automatici;
- c) la detenzione di acqua e bevande varie contenute in bottiglie di vetro;

Ritenuto altresì opportuno, per le medesime ragioni, imporre l'obbligo a carico delle attività che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica di aprire e togliere preventivamente i tappi di

tali contenitori;

Ravvisata la necessità di adottare, in occasione della manifestazione in argomento, misure preventive a tutela delle persone nelle zone interessate dall'afflusso di pubblico;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'Interno n.555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- la Circolare del Gabinetto del Ministro del 18 luglio 2018, prot. n. 11001/1/110 “ Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva”;
- l'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., comma 7 bis , che testualmente recita: *“Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”*;

Dato atto che, per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile, il presente provvedimento è reso noto mediante idonee forme di pubblicità;

Rilevato che nell'adottare il presente provvedimento si è proceduto ad effettuare un ragionevole e proporzionale bilanciamento tra l'interesse pubblico e quello privato ritenendo, nel caso di specie, preminente l'interesse alla sicurezza ed all'incolumità pubblica;

Tutto ciò premesso

ORDINA

Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate, permanendo i divieti prescritti con la citata ordinanza n. 115/2024:

1) è fatto divieto a chiunque, a partire dalle 20:00 del giorno 18.08.2024 e fino alle ore 02:00 del giorno successivo, in occasione dello spettacolo pirotecnico e dei collegati precedenti e successivi eventi musicali, che si terranno a Marina di Massa, nel perimetro della manifestazione come delimitato nell'allegato A) al presente atto:

- a) lasciare incustoditi oggetti di qualsiasi genere;
- b) la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione (alcolici e superalcolici);
- c) la detenzione ed il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione (alcolici e superalcolici);
- d) la vendita per asporto ed il consumo itinerante di acqua e bevande varie contenute in bottiglie di vetro, anche dispensate da distributori automatici;
- e) la detenzione di acqua e bevande varie contenute in bottiglie di vetro;

2) è fatto obbligo, a carico delle attività che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica, per le medesime ragioni, di aprire e togliere preventivamente i tappi di tali contenitori;

3) i divieti e l'obbligo di cui ai precedenti punti 1), lett. c) ed e), e 2) non operano nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione di tali bevande avvengano all'interno dei locali o nei relativi dehors oggetto di concessione.

AVVERTE CHE

- per le aree esterne all'evento ma rientranti nel perimetro allegato all'ordinanza n. 115/2024, restano in vigore i divieti ivi prescritti;

- eventuali danni a persone o a cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno imputabili ai soggetti trasgressori;

- fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'articolo 50 comma 7-bis.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 comma 1 del d.l. 20 febbraio 2017 n.14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n.48, anche se il responsabile ha provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n.689;

- il Responsabile del presente Procedimento è il Dott. Giuliano Vitale, in qualità di Comandante della

Polizia Municipale;

- la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di far osservare il presente provvedimento.

DISPONE

1) di incaricare la Polizia Municipale, il Servizio cultura e l'U.O. Attività Produttive, ciascuno in relazione alle proprie competenze, di curare gli adempimenti per l'attuazione della presente ordinanza;

2) di incaricare l'U.O. URP e Stampa di assicurare l'immediata informazione e conoscibilità del presente provvedimento attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, nonché la più ampia divulgazione tramite gli organi di informazione quali stampa, televisioni locali, social media, quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8, comma 3 della l. 241/90;

3) di trasmettere il presente provvedimento a:

- Prefettura UTG di Massa Carrara;
- Questura di Massa Carrara;
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Massa Carrara;
- Comando Provinciale VV.FF. di Massa Carrara;
- Comando di Polizia Municipale;
- Servizio cultura;
- U.O. Attività Produttive;
- U.O. U.R.P. e Stampa.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento sono esperibili il ricorso al Tribunale Amministrativo della Toscana o, in via alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i rispettivi termini di giorni sessanta o centoventi decorrenti dalla piena conoscenza dello stesso.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line e sul sito istituzionale dell'Ente.

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Francesco Persiani – Sindaco di Massa